

14046



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

14046/14
Cron 44/14
Rep 12696/14

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56946 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012, riunita con la causa iscritta al n. 57301 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012, posta in deliberazione all'udienza del 10 marzo 2014, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Raffaele Cerenza e Giovanni Potenza, elettivamente domiciliati in Roma, via Cunfida, n.12, presso lo studio dell'avv. Anna Lanza che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaello Scelsi del Foro di Napoli, li rappresenta e difende, in virtù di deleghe poste a margine dell'atto di citazione,

attori nella causa r.g. 56946/12;

Angelo Maria Sanza e Federico Fauttilli, elettivamente domiciliati in Roma, piazza trinità dei Monti n.16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fornaro che li rappresenta e difende in virtù di deleghe poste a margine dell'atto di citazione,

attori nella causa r.g. 57301/12;

e

Giovanni Fontana, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n.7, presso lo studio dell'avv. Federico Tedeschini che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Natale Callipari del Foro di Verona e all'avv. Gianluigi Pellegrini del Foro di Lecce, lo rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine della prima memoria ex art. 183, co.VI, c.p.c.

convenuto nella causa r.g. 56946/12;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.

Democrazia Cristiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n.7, presso lo studio dell'avv. Federico Tedeschini che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Natale Callipari del Foro di Verona e all'avv. Gianluigi Pellegrini del Foro di Lecce, la rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine della prima memoria ex art. 183, co.VI, c.p.c.

convenuta nelle cause r.g. 56946/12 e r.g. 57301/12;

Clelio Darida, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n.1/e, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Maria Cogo che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, lo rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta nel procedimento incidentale cautelare,

convenuto nella causa r.g. 57301/12;

Alessandro Duce,

convenuto contumace nella causa r.g. 56946/12;

Silvio Lega,

convenuto contumace nella causa r.g. 56946/12;

nonché nei confronti di

Anna Presutto, Giulio Tufaro, Giuseppe Presutto e Maria Sabbatino, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Trinità dei Monti n.16 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fornaro che li rappresenta e difende in virtù di deleghe poste in calce all'atto di intervento autonomo ai sensi dell'art.105 c.p.c.

interventori nella causa r.g. 56946/12;

Sandro Vecchi, Silvia Manni, Lorenzo Sacchi, Fabio Felici, Bruno Dubini e Roberto D'Alesio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano 1/a, presso lo studio dell'avv. Dario O. Schettini che li rappresenta e difende in virtù di deleghe poste in calce all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.

interventori nella causa r.g. 57301/12;

Oggetto: impugnazione di delibera assembleare

Conclusioni delle parti: come da verbale del 10 marzo 2014;

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Raffaele Cerenza e Giovanni Potenza convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Duce Alessandro, Clelio Darida, Giovanni Fontana, Lega Silvio e l'associazione Democrazia Cristiana al fine di sentire "accertare e dichiarare l'inesistenza e la nullità delle delibere adottate dal predetto asserito Consiglio Nazionale del 30/3/2012 perché illegittime e contrarie alle norme di legge e di statuto nonché di tutte le iniziative e le decisioni prese prima e durante e dopo l'assemblea del 30 marzo 2012, oggetto della presente impugnazione, con particolare riguardo al tesseramento e all'indizione del Congresso Nazionale, nonché tutti gli atti e delibere conseguenti connessi e coordinati, nessuno escluso. Con ogni salvezza per i diritti patrimoniali e non patrimoniali da accertare in separata sede per le conseguenti responsabilità".

Iscritto il giudizio al n. 56946/2012 r.g., si costituiva il solo Giovanni Fontana il quale concludeva per il rigetto della domanda; intervenivano, inoltre, altri iscritti all'associazione Democrazia Cristiana, i sig.ri Anna Presutto, Giulio Tufaro, Giuseppe Presutto e Maria Sabbatino, che concludevano per l'annullamento delle deliberazioni impugnate.

Con separato ricorso depositato in cancelleria in data 4 dicembre 2012, i predetti Raffaele Cerenza e Giovanni Potenza chiedevano al Tribunale di disporre, in via d'urgenza, la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.

Ancora, con altro atto di citazione ritualmente notificato, Angelo Maria Sanza e Federico Fauttilli convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Democrazia Cristiana e Clelio Darida al fine di sentire "accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità ovvero l'annullabilità delle delibere adottate dal predetto asserito Consiglio Nazionale del 30/3/2012; (...) con ogni salvezza per i danni patrimoniali e non patrimoniali da accertare nel prosieguo del giudizio ovvero anche in separata sede (...)".

Iscritto il giudizio al n. 57301/2012 r.g., con separato ricorso depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2012, i predetti Angelo Maria Sanza e Federico Fauttilli chiedevano al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia della delibera oggetto di impugnazione.

Si costituivano, con unica comparsa e nell'ambito del sub procedimento cautelare, la Democrazia Cristiana e Clelio Darida i quali concludevano per il rigetto della domanda; intervenivano altresì altri iscritti della Democrazia Cristiana, i sig.ri Sandro Vecchi, Silvia Manni, Lorenzo Sacchi, Fabio Felici, Bruno Dubini e Roberto D'Alesio che concludevano per la sospensione dell'efficacia della delibera.

All'udienza dell'8 gennaio 2013, venivano riunite rispettivamente le due cause di merito ed i due sub procedimenti cautelari.

Il Tribunale, con ordinanza del 9 gennaio 2013, relativa ai due sub-procedimenti cautelari, sospendeva l'efficacia della deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale dell'associazione Democrazia Cristiana in data 30 marzo 2012.

Nell'ambito della prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., con nomina di nuovo difensore si costituivano con un unico atto la Democrazia Cristiana e Giovanni Fontana.

Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., i Sig.ri Raffaele Cerenza e Giovanni Potenza chiedevano, altresì, di "accertare e dichiarare, alla luce delle future produzioni attoree, la sussistenza di un danno morale ed economico, nonché di immagine e derivante dalla attività posta in essere dai convenuti, ciascuno per il suo, e disporre il congruo risarcimento".

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente all'udienza del 10 marzo 2014 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Le domande di nullità della deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale dell'associazione Democrazia Cristiana in data 30 marzo 2012 sono fondate per i motivi già esposti nell'ordinanza resa in data 9 gennaio 2013 con la quale il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della medesima deliberazione, motivi che, in questa sede, possono essere utilmente richiamati, non essendo emersi, peraltro, nel corso dell'ulteriore prosieguo del giudizio, elementi per discostarsi da quella decisione.

Ai fini della decisione da assumere, appare opportuno soffermarsi sulla natura giuridica dei partiti politici.

L'associazione fra più persone volta a costituire un partito politico ai sensi dell'art. 49 Cost. ha storicamente assunto, in epoca successiva alla costituzione della Repubblica, la forma dell'associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.), in ragione principalmente dell'assenza di ogni controllo esterno (che non sia riservato dalla legge civile al giudice per la tutela dei diritti e degli obblighi connessi al rapporto associativo) sulla vita e le decisioni (soprattutto di indirizzo ideale e politico) dell'ente collettivo (cfr., fra le altre, Cass. 28 ottobre 1959, n. 3138; Cass. 24 marzo 1956, n. 846).

Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, da tempo evidenziato che le associazioni non riconosciute sono soggetti di diritto autonomi dalle persone che le costituiscono e, come tali, titolari nei confronti dei terzi (ed in parte anche dei singoli associati) di autonomi diritti ed obblighi distinti da quelli degli associati (cfr., per tutte, Cass. 23 giugno 1994, n. 6032 in tema di diritto di associazione non riconosciuta ad essere proprietaria di diritti reali su beni immobili; cfr. altresì, fra le molte, Cass. 14 aprile 1986, n. 2601) e che gli atti compiuti dai relativi amministratori sono imputabili a tali enti in base ad un rapporto di rappresentanza organica (cfr., per tutte, Cass. 21 giugno 1979, n. 3448; Cass. 16 novembre 1976, n. 4252).

L'art. 23, primo comma, c.c., dispone, per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve, peraltro, ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).

L'unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura prescritta dall'art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (*ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.*) nei giudizi

instaurati per l'annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall'art. 23 c.c. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d'impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile all'assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell'autorità amministrativa; in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148).

È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima (come nel caso di specie ove viene impugnata una deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale del partito politico).

Ciò posto, anche nell'ambito delle associazioni non riconosciute, la deliberazione contraria alla legge ovvero all'atto costitutivo è normalmente annullabile (cfr. Cass. 17 marzo 1975, n. 1018); al pari, del resto, della regola vigente (art. 2377 c.c.) per le deliberazioni di società di capitali (cfr., fra le molte, Cass. 22 luglio 1994, n. 6824; Cass. 23 marzo 1993, n. 3458; Cass. 24 gennaio 1990, n. 420).

In precedenza, la giurisprudenza, anche di legittimità, aveva evidenziato che "le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato (in questi termini, cfr., Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1993, n. 1408; Trib. Milano, 19 maggio 1998)".

In realtà, tuttavia, l'art. 23 c.c. si limita a delineare esclusivamente la procedura che il ricorrente deve seguire al fine di ottenere un provvedimento di sospensione della delibera che egli ritiene viziata: e tale procedura - come parallelamente avviene in materia di annullamento delle delibere, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle società di capitali -

ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione che a quelle di annullabilità (per un precedente che statuisce l'applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità, cfr., Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 1978, n. 1498).

Sul punto, da una approfondita lettura delle motivazioni dell'arresto giurisprudenziale del 1993 si evince che l'ipotesi di invalidità oggetto della richiamata pronuncia fosse, in realtà, una fattispecie che la giurisprudenza dell'epoca interpretava come ipotesi di inesistenza della deliberazione assunta, con la conseguenza che appariva del tutto plausibile - in ragione della sussistenza di vizi tanto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti essenziali per la riconducibilità del medesimo allo schema della deliberazione adottata dall'organo (cfr., punto 3 delle motivazioni) - l'esclusione della procedura di cui all'art. 23 c.c. per l'eliminazione di un atto già in radice non esistente sotto il profilo giuridico. Tuttavia, la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha, da una parte, manifestato l'intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, della inesistenza dell'atto codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità e, dall'altra, evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione.

Nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento, dunque, la deliberazione nulla costituisce pur sempre un atto giuridico esistente che andrà eventualmente rimosso (senza limiti temporali) dall'autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall'interessato ai sensi dell'art. 23 c.c.

Ebbene, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 23 c.c. anche alle ipotesi di deliberazioni nulle rende superflua, in questa sede, ogni verifica da parte del Tribunale in ordine alla qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di nullità) del vizio che, a dire del ricorrente, inficia il provvedimento impugnato.

Ciò premesso in punto di diritto, giova ricordare che i ricorrenti (in entrambi i giudizi oggi riuniti) lamentano l'illegittimità del procedimento di convocazione del Consiglio Nazionale sotto il duplice profilo della mancata convocazione di tutti gli aventi diritto mediante avviso personale, convocazione invece avvenuta attraverso avviso pubblicato tra gli annunci commerciali della Gazzetta ufficiale e della mancata indicazione nell'avviso medesimo dell'ordine del giorno; l'irregolare costituzione dell'organo dell'ente; la invalidità dell'avvenuta nomina a Presidente del Consiglio Nazionale di Silvio Lega; la invalidità della

nomina a segretario politico di Giovanni Fontana; la invalidità della elezione dei componenti della Direzione Nazionale votata a proprio favore dagli interessati e, infine, la invalidità della nomina a segretario amministrativo di Alessandro Duce.

Iniziando l'esame dalle questioni concernenti la legittimità della convocazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 8 delle disp. att. c.c., la convocazione dell'assemblea delle associazioni - ma il principio è estensibile anche in relazione agli altri organi dell'ente - deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Ebbene, lo Statuto della Democrazia Cristiana nulla prevede in ordine alle modalità di (auto)convocazione delle assemblee: infatti, l'art. 22 stabilisce i casi di convocazione ed autoconvocazione degli organi collegiali del partito prevedendo, per quel che qui interessa, che i singoli organi (collegiali) debbano essere convocati "entro venti giorni dalla richiesta presentata, con indicazione del relativo ordine del giorno, da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo". Inoltre, l'ultimo comma del medesimo articolo dispone che "trascorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione".

Come si vede, lo Statuto sociale indica espressamente i soggetti titolari del potere di richiedere la convocazione dell'organo collegiale e, in caso di mancata convocazione, di procedere direttamente alla convocazione, ma nulla dispone in ordine alle concrete modalità con cui l'autoconvocazione debba avvenire. Conseguentemente, non può che concludersi che il primo firmatario della richiesta, sebbene in ipotesi legittimato a procedere all'autoconvocazione dell'organo, debba comunque fare applicazione dell'art. 8 disp. att. c.c. e, quindi, procedere mediante avviso personale da inviarsi a tutti i soggetti componenti del Consiglio Nazionale.

Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti (non avendo contestato i fatti secondo il loro accadimento storico le parti Democrazia Cristiana e Clelio Darida) che - a seguito delle decisioni assunte in data 11 marzo 2009 dalla Corte di appello di Roma (sent. n. 1305/2009) ed in data 23 dicembre 2010 dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 25999/2010) con le quali veniva stabilito che il partito Democrazia Cristiana non era mai stato posto in liquidazione - con missiva del 21 ottobre 2011, alcuni componenti del Consiglio Nazionale e, tra essi, il primo firmatario Clelio Darida, chiedevano al Presidente di detto organo, on. Rosa Russo Iervolino, la convocazione del Consiglio Nazionale stesso. A seguito dell'inerzia del destinatario della richiesta, l'on. Clelio Darida procedeva

direttamente a pubblicare, nella sezione annunci commerciali della Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2012, l'avviso di convocazione dell'organo del partito indicandovi anche il relativo ordine del giorno (riapertura del tesseramento, elezione della commissione centrale per il controllo del tesseramento, ripristino degli organi nazionali del partito ed elezione del segretario amministrativo, convocazione del congresso nazionale).

Quindi, in data 30 marzo 2012 si teneva la riunione del Consiglio nazionale (verbale redatto dal notaio dott. Giancarlo Castorina, rep. 68788; racc. 11127) alla quale parteciparono 29 membri del Consiglio (indicati nell'allegato A al verbale) su 185 aventi diritto.

Ebbene, appare evidente come la convocazione del Consiglio nazionale tramite avviso pubblicato negli avvisi commerciali della Gazzetta ufficiale e, dunque, con una forma che potrebbe definirsi "impersonale", non rispetti il disposto di cui all'art. 8 disp. att. c.c., il quale, ai fini della validità del procedimento, richiede l'invio di una comunicazione personale a ciascuno degli aventi diritto alla partecipazione alla riunione.

Come già evidenziato, la difesa della Democrazia Cristiana non ha contestato i fatti storici, ma ha rilevato che il tempo trascorso dal 1993 (allorquando si era interrotta l'attività del partito) "ha costituito un obiettivo impedimento al reperimento degli aventi diritto (vuoi per decesso, vuoi per malattia, vuoi per trasferimento, etc.), tanto che l'on. Darida ha chiesto l'autorizzazione la notificazione per pubblici proclami, ma il Presidente del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza": pertanto, secondo la resistente, l'annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale avrebbe rappresentato la modalità idonea ad assicurare il massimo di conoscenza compatibile con l'impossibilità tecnica di convocare il Consiglio secondo le previsioni statutarie, anche in ragione della circostanza che il partito non dispone più di 160 tra deputati e senatori, 20 segretari regionali, tre presidenti dei gruppi parlamentari (che, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, sono membri del Consiglio Nazionale).

Tuttavia, le rappresentate difficoltà - che, ad avviso del Tribunale, assumono un rilievo pratico e non tecnico-giuridico - nell'individuazione dei componenti del Consiglio Nazionale non possono giustificare la violazione delle norme in ordine alla convocazione dell'organo. Sul punto, non si vede quale sia l'impossibilità di procedere, dopo avere svolto le opportune ricerche anagrafiche, alla corretta individuazione dei 185 membri del Consiglio in carica nel 1993 e, quindi, di procedere nei loro confronti (con eccezione dei soggetti deceduti) alla comunicazione dell'avviso di convocazione. D'altra parte, una eventuale impossibilità giuridica di costituire l'organo - e, a monte, l'impossibilità di

procedere, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto, ad una nuova elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, così come l'impossibilità di ricostituire tutti gli organi del partito - dovrebbe, in ipotesi, costituire una causa di estinzione dell'associazione, ma non può importare la violazione delle regole procedurali relative alla convocazione dei componenti degli organi medesimi.

In definitiva, la mancata convocazione dei componenti del Consiglio Nazionale mediante avviso personale e, dunque, l'invalidità del procedimento di convocazione comporta l'illegittimità della deliberazione assunta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della formazione della volontà propria delle associazioni non riconosciute, sebbene valga il principio maggioritario nelle deliberazioni, è necessario che tutti i portatori del diritto di voto o, in genere, di partecipare al procedimento per la formazione suddetta, siano stati formalmente convocati dai competenti organi dell'ente ed avvertiti degli argomenti sui quali questi deve manifestare la sua volontà, e, in mancanza di ciò, la deliberazione va ritenuta non semplicemente invalida, ma giuridicamente inesistente (così, Cassazione civile, sez. lav., 22 aprile 1982, n. 2493).

Alla luce di tali principi giuridici (ed a prescindere che, ad oggi, come già evidenziato, a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale avutasi con particolare riferimento alla materia societaria, il vizio della convocazione dell'organo importa la nullità della deliberazione assunta - cfr., art. 2379 c.c. - e non già l'inesistenza giuridica della medesima) si può considerare accertata la fondatezza del vizio in argomento che investe la deliberazione del 30 marzo 2012 nella sua totalità ed assorbe, dunque, ogni valutazione in ordine agli altri motivi che riguardano le singole decisioni.

Come in precedenza accennato, con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., i Sig.ri Raffaele Cerenza e Giovanni Potenza chiedevano, altresì, di "accertare e dichiarare, alla luce delle future produzioni attoree, la sussistenza di un danno morale ed economico, nonché di immagine e derivante dalla attività posta in essere dai convenuti, ciascuno per il suo, e disporre il congruo risarcimento".

Tale domanda risulta, tuttavia, nuova - e, come tale, inammissibili - rispetto alle domande inizialmente contenute nell'atto di citazione ove hanno chiesto esclusivamente la declaratoria di annullamento o di nullità della deliberazione del 30 marzo 2012, limitandosi ad evidenziare "con ogni salvezza per i diritti patrimoniali e non patrimoniali da accertare in separata sede per le conseguenti responsabilità".

Tuttavia, anche a volerla ritenere ammissibile, la domanda non risulta fondata in quanto la parte non ha neppure allegato - e tanto meno provato - in che cosa sarebbero consistiti i danni lamentati.

Attesa l'assoluta complessità della vicenda portata all'attenzione del Tribunale e, in particolare, delle obiettive difficoltà che i soggetti interessati ad una ripresa dell'attività della associazione convenuta incontrano, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.


p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, ogni ulteriore domande ed eccezione disattesa, così provvede:

- I) *dichiara la nullità delle deliberazioni assunte in data 30 marzo 2012 dal Consiglio Nazionale della Associazione Democrazia Cristiana;*
- II) *compensa integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio.*

Roma, 26 giugno 2014

Il Giudice
(dott. Guido Romano)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 30-6-14

